CAMERA DEI DEPUTATI N. 1940

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POZZA TASCA

Delega al Governo per l'incentivazione delle attività turistiche, culturali, di tutela ambientale e sociali svolte dalle associazioni *pro loco*

Presentata il 22 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel nostro Paese i settori del turismo e del folklore hanno una grandissima rilevanza dal punto di vista economico, sociale e culturale. A fronte di questa enorme valenza sta la precarietà delle condizioni istituzionali e politiche per cui il nostro Paese ancora stenta ad individuare la via giusta per mantenere quanto meno la posizione di rilievo che ha sempre avuto nel contesto internazionale. Pesano sul settore, ad esempio, le incertezze determinate dalla eliminazione, tramite *referendum*, dello stesso Ministero del turismo e dello spettacolo e, per altri versi, la scarsa concentrazione delle imprese turistiche italiane e la difficoltà del settore a reggere la concorrenza internazionale, vuoi per i prezzi, vuoi per la qualità. Non vi è dubbio, a questo riguardo, che in primo piano è emerso il problema della qualità globale dell'offerta turistica, accompagnato dai problemi connessi al collocamento del nostro Paese all'interno del mercato unico europeo dei servizi turistici, attualmente soggetto a profonde trasformazioni.

A supplenza di queste carenze, un ruolo molto importante e positivo è stato svolto dalle strutture pubbliche e private che hanno operato sul territorio, a livello soprattutto dei comuni, creando quei richiami e valorizzando quei beni e servizi che sono il riferimento più importante proprio per la nuova qualità che deve essere promossa da parte di tutto il settore.

Particolarmente positiva è stata e si conferma anche per il futuro l'iniziativa delle associazioni *pro loco* che risultano essere quattromila in tutto il territorio italiano, e sono riunite in una Unione nazionale, l'UNPLI.

Le associazioni *pro loco* sono in grado di assumere e di esercitare la promozione di un turismo evoluto anche e soprattutto qualitativamente nel rispetto delle risorse ambientali e culturali.

La presente proposta di legge è costituita da quattro articoli nei quali si individuano le finalità che le associazioni *pro loco* devono perseguire (articolo 1) nonché le agevolazioni fiscali e tributarie e le contribuzioni finanziarie a favore delle stesse (articolo 2). Si istituisce, altresì, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'apposita commissione per redigere, lo schema di decreto legislativo che contenga la serie di agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2.

L'articolo 3 dispone che le agevolazioni previste dalla legge quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266) e dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, siano estese anche alle associazioni *pro loco* regolarmente iscritte nei rispettivi albi regionali.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge raccoglie le istanze delle associazioni *pro loco* per promuovere un intervento dello Stato che esalti il valore positivo del loro lavoro. Lavoro che ha permesso in tutti questi anni, e con molti sacrifici, di riqualificare l'offerta turistica e di promuovere in modo ottimale il prodotto e l'immagine turistica del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Lo Stato riconosce alle associazioni *pro loco*, organismi a carattere volontario e senza fine di lucro, il ruolo di strumenti di base per la tutela e la promozione dei valori naturali, artistici, culturali, turistici e sociali delle località ove sorgono. Tale compito si concreta in:

a) attività di tutela, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali, storiche, culturali ed artistiche dei territori e delle loro comunità, al fine di favorirne la crescita sociale;

b) iniziative atte a favorire il movimento turistico ed a migliorare le condizioni generali di soggiorno, sensibilizzando la collettività allo sviluppo ed alla crescita dell'attività turistica, sia in ambito locale che nelle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità;

c) forniture di servizi, partecipando anche alla gestione degli enti tutelati;

d) organizzazione di manifestazioni atte a promuovere lo sviluppo delle comunità ove operano;

e) assistenza e informazione;

f) attività ricreative e sportive.

ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle agevolazioni fiscali e tributarie e delle contribuzioni finanziarie a favore delle associazioni *pro loco*, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) non assoggettabilità all'IVA delle forniture o prestazioni;

b) non assoggettabilità a IVA, IRPEG e ILOR delle operazioni derivanti da attività commerciali aventi il requisito di marginalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995;

c) possibilità di costituire accantonamenti e fondi in sospensione dell'IRPEG a fronte dei futuri programmi di spesa, presentati annualmente alle competenti autorità comunali;

d) possibilità per i comuni di prevedere l'esenzione dal pagamento dei diritti di affissione;

e) possibilità di effettuare sottoscrizioni a premi con le medesime modalità previste per i partiti politici;

f) possibilità di applicare l'aliquota ridotta del 10 per cento a titolo di tassa di lotteria indipendentemente dal monte premi o dall'incasso;

g) esenzione dagli obblighi di effettuare ritenute di acconto sui compensi corrisposti, in particolare per prestazioni occasionali;

h) esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

i) esenzione da parte delle unità sanitarie locali dei versamenti richiesti per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni sanitarie o dei libretti sanitari personali;

l) esenzione dal pagamento delle tasse comunali per il rilascio delle autorizzazioni temporanee di vendita, di somministrazione e di pubblico spettacolo;

m) esenzione dal pagamento dei diritti erariali sugli spettacoli.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione presieduta dall'autorità di Governo con delega per il settore del turismo e composta dai rappresentanti dei Ministeri competenti e delle principali organizzazioni di categoria allo scopo di predisporre lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1.

ART. 3.

1. I benefìci di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, ed alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, sono estesi alle associazioni *pro loco*, nei limiti di cui all'articolo 4 della presente legge.

ART. 4.

1. La presente legge si applica esclusivamente alle associazioni *pro loco* regolarmente iscritte nei rispettivi albi regionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1940
Lire 500